



# COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

**ORIGINALE**

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>129</b>
<b>Data:</b>	<b>17/10/2016</b>

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILASEDICI dal Sindaco

**Oggetto:**

Divieto di caccia al cinghiale a tutela della pubblica utilità

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

VISTA la legge 157 del 11/02/1992 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale nr. 3 del 12/01/1994 di recepimento della suddetta legge e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale nr. 752/2016 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2016/2017;

VISTA la legge Regionale 10 Giugno 2002 nr. 20 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il calendario venatorio;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 310 “ Testo Unico dei Regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

**RILEVATO CHE:**

- nell’ambito dell’intero territorio comunale il comparto della raccolta delle olive e della raccolta funghi, quello agrituristico, ed il vasto indotto ad essi collegato sono, fonti di reddito indispensabile per dare sostegno all’economia locale;
- il periodo tra il 15 ottobre e il 15 novembre è il periodo di massima raccolta delle olive e dei funghi nel nostro comune e rappresentano per la comunità locale nel suo complesso, il periodo di maggiore impegno per la raccolta dei suddetti prodotti;

**ACCERTATO CHE,** l’intero territorio comunale durante i 30 giorni suddetti risulti particolarmente coinvolto in tali attività;

**RITENUTO CHE** lo svolgimento della caccia al cinghiale nella situazione sopra descritta rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica;

**VISTE** le richieste pervenuteci in tal senso da alcuni imprenditori agricoli con le quali si motiva e si segnala la pericolosità di questa tipologia di caccia nel periodo suddetto;

**VISTO l’art. 54, comma 2, del D:Lgs 267/2000 (t.u.e.l.) che testualmente recita: “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini: per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”;**

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 54 c. 2 del D. Lgs. 267/2000:

**IL DIVIETO, ALL’INTERNO DEI CONFINI DEL COMUNE DI CARMIGNANO, DAL 18/10/2016 AL 15/11/2016 DELL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE, IN BRACCATA, PER LA SOLA GIORNATA DI CACCIA DEL MERCOLEDI’.**

## **DISPONE**

Che la copia del presente provvedimento venga inoltrata per quanto di competenza a :

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
STAZIONE CARABINIERI DI CARMIGNANO  
POLIZIA VENATORIA PROVINCIALE  
CORPO DELLA GUARDIA FORESTALE  
REGIONE TOSCANA UFFICIO CACCIA

Che la copia del presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna conoscenza ai Presidenti delle Squadre esistenti sul territorio:

- Squadra Cinghiale “ Amici della Rocca”
- Squadra Cinghiale “La Medicea”

Di dare la massima diffusione alla presente ordinanza nel territorio comunale di Carmignano

### **AVVERTE**

Che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti verrà punito ai sensi della normativa vigente. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
Edoardo Prestanti